

Lezione di diritto commerciale su La revocatoria delle rimesse in conto corrente

Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis
www.diritto-commerciale.unina2.it

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli
- Aulario di Santa Maria Capua Vetere

Il conto corrente bancario

- Art. 1852 operazioni bancarie in conto corrente

Il “nuovo” art. 67 l. fall. (il depotenzionamento della revocatoria) le Sette Esenzioni

La motivazione sottesa al regime delle esclusioni può rinvenirsi nella tutela dell'attività aziendale, a fini conservativi del valore della stessa, della stabilità degli effetti dei concordati e degli accordi diretti alla gestione contrattuale della crisi, onde favorirne la diffusione con risultati deflativi rispetto alle procedure fallimentari, del diritto alla casa ed al risparmio dei privati, delle ragioni di categorie privilegiate di creditori o di altri soggetti.

(Enrico Quaranta)



Art. 67

4 *Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*

I. (...)

II. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i **pagamenti di debiti liquidi ed esigibili**, (...) se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

III. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

- a)
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c).....

Art. 70 l. fall.


Gli effetti della revocazione

- ▶ I) ...
- ▶ II) ...
- ▶ III) Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da **rapporti di conto corrente bancario** o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso.

Revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario

Riepilogo dati normativi

- ▶ art. 67, II comma, I. fall.: i pagamenti revocabili e la prova della *scientia decoctionis*
- ▶ art. 67, III comma, I. fall.: regime delle esenzioni per rimesse su conto corrente bancario (decreto sulla competitività" d.l. 35/2005)
- ▶ art. 70, III comma, I. fall.: efficacia della revocatoria per posizioni passivo conto corrente bancario ("decreto sulla competitività" d.lgs. 169/2007)



Revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario

Problemi

- I pagamenti nel c.d. periodo sospetto
- Gli effetti della rimessa sull'esposizione -> consistenza e durevolezza
- Il limite quantitativo globale -> differenza tra "ammontare massimo raggiunto" nel "periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza" e "ammontare residuo" alla data del fallimento.

I) Pagamenti nel c.d. periodo sospetto

Superamento con la riforma della distinzione tra “natura solutoria” e “natura ripristinatoria” della rimessa

(Cass. 5413/1982):

- “conto scoperto”: manca l’affidamento o vi è sconfinamento, per cui si hanno pagamenti revocabili
- “conto passivo”: esposizione entro il fido, per cui si hanno rimesse ripristinatorie della provvista.



Revocatoria delle rimesse

9

indipendentemente da distinzione conto scoperto o conto passivo

Argomenti

- *rimesse* che riducono *l'esposizione debitoria* (art. 67, III comma, I. fall.) = tutte le operazioni che permettono un accreditamento, riducendo il debito
- (atti estintivi di) *posizioni passive* per importo ragguagliato a differenza tra ammontare massimo delle *pretese* e importo residuo (art. 70, III comma, I. fall.) = saldo debitore indipendentemente da esigibilità del credito/scadenza del debito



La Giurisprudenza oscilla...

- ▶ Tribunale Udine 24 febbraio 2011
- ▶ Tribunale Napoli 12 marzo 2011
- ▶ Tribunale Udine 16 aprile 2011 e
- ▶ il riferimento a Cass. 7 ottobre 2010 n. 20834
- ▶ Le incredibili contraddizioni




II) Limite quantitativo globale

Occorre stabilire lo "Ammontare massimo delle pretese" della Banca (Ma) nel periodo in cui è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e lo "Ammontare residuo delle pretese della Banca alla data in cui si è aperto il concorso" (Rb) e ricavare d (differenza)

$$Ma - Rb = d$$

Dunque si distinguono due momenti:

- (a) per misurare
- (b) per misurare





II) Limite quantitativo globale

12


Lo spazio
temporale

(*a-b*) rientra nel
periodo in cui è
provata la
scientia (sd)
nell'ambito del
periodo
sospetto (*oF*)



II) Limite quantitativo globale

13



Determinazione di d
quale differenza tra
Ammontare
massimo delle
pretese e
Ammontare residuo
delle pretese

$$d = M_a - R_b$$

nel periodo sd

$$oF > sd > (a-b)$$



III) Effetti della rimessa sull'esposizione.

Il problema del collegamento tra l'art. 67, III comma, lett. b) I. fall. e l'art. 70 III comma I. fall.

In base alla lettera dell'art. 67, III comma, lett. b, occorre distinguere:

- Consistente (Qt) = quantità della rimessa
- Durevole (T) = stabilità nel tempo dell'effetto della rimessa.



Consistente (Q_t)

Problemi:

a) indicazione di un coefficiente;

b) determinazione di un parametro.

- *Tesi relativistica* secondo cui è possibile una relazione tra:


- entità complessiva dell'esposizione al momento della rimessa;
- entità media di accreditamenti ed addebitamenti
- entità della massima esposizione

- *Tesi del Tribunale di Milano*, secondo cui – in base a tali tre elementi - la soglia minima è del 10% ed il parametro va individuato con il c.d. massimo revocabile di cui sopra.




Consistente (Qt)

16



Diverse impostazioni matematiche sul concetto di CONSISTENTE

- ⊙ Si possono avere diverse impostazioni circa la riduzione consistente e più precisamente si può far riferimento a uno di questi concetti:
 - importo assoluto;
 - importo rapportato al saldo debitore;
 - importo rapportato ai versamenti del periodo;
 - importo rapportato a tutte le operazioni del periodo;
 - importo rapportato al rientro;
 - importo rapportato al debito medio e alle operazioni medie;
 - importo percentuale su raffronto tra saldo medio e operazioni medie;
 - importo rapportato al debito e superiore a una determinata cifra fissa.



Durevole (T)

relazione che sussiste tra un accredito e i successivi addebiti

è durevole una rimessa che ha effettivamente ridotto l'esposizione debitoria, in quanto per un certo periodo di tempo non è stata seguita da addebiti in grado di annullarla o di ridurla sensibilmente. Più precisamente, un accredito durevole può essere seguito a breve da un addebito, purché questo non lo riduca al di sotto del limite della consistenza; in pratica è la sua **consistenza** a dover essere durevole.



Come stabilire se la rimessa è durevole?

Si deve indagare su ciò che è avvenuto dopo la rimessa e stabilire il periodo di stabilità T (t_1-t_2)

- ▶ tesi del Tribunale di Milano secondo cui, nel caso concreto, T è uguale a 10 giorni, in base alla tempistica usuale delle operazioni effettuate su quel conto (dovendosi di volta in volta distinguere il conto con rilevanti movimentazioni e il conto con movimentazioni occasionali)
- ▶ valutazione cronologica e teleologica (in base all'intenzione)




Dal punto di vista operativo, la “durevolezza” è un parametro che si esprime come **“numero di giorni”**.

- numero giorni assoluto;
- durata rapportata alla tempistica usuale;
- durata rapportata a N operazioni consistenti;
- durata rapportata all'entità del rientro;
- durata e successivi addebiti.



Durevole (T)

21



Ma dipende dalla sequenza accrediti - addebiti del c/c!


Ad esempio, ipotizziamo di fissare la consistenza come importo assoluto a € 5.000, in presenza delle seguenti operazioni:

data disponibile	operazione	addebito	accredito
01/10/2011	accredito		15.000
03/10/2011	addebito	11.000	
06/10/2011	accredito		12.000
07/10/2011	addebito	3.000	
07/10/2011	addebito	1.000	
08/10/2011	addebito	5.000	

Se durevole = numero di giorni assoluto, a **5 giorni**, non si hanno rimesse revocabili.

Infatti

- A) l'accredito di € 15.000 non è durevole, in quanto "eroso" dall'addebito di € 11.000 (e quindi non più consistente); l'accredito di € 12.000 non è durevole, in quanto "eroso" dagli addebiti di € 3.000, di € 1.000 e € 5.000 (e quindi non più consistente). Come anticipato, nulla è revocabile.
- B) Aumentando la durevolezza a **10 giorni**, invece, si hanno rimesse revocabili per € 12.000. Infatti: l'accredito di € 15.000 non è durevole, in quanto "eroso" dagli addebiti di € 11.000, di € 3.000 e di € 1.000 (e quindi di fatto azzerato); l'accredito di € 12.000 invece è durevole, in quanto pur "eroso" dal residuo addebito di € 5.000 rimane consistente (ossia superiore a € 5.000): la rimessa di € 12.000 è revocabile.




SOLUZIONI

- A) Se Q_t e T vanno valutati per tutte le rimesse in modo complessivo, l'effetto Consistente e Durevole è assorbito dal limite imposto dall'art. 70 l. fall.
- B) Se invece Q_t e T vanno stabiliti per singola rimessa, si è di fronte a due calcoli da effettuare (somma delle rimesse revocabili \geq quantum della condan




Coordinamento art. 70 e 67 I. fall.

- La tesi sub A secondo cui è sufficiente applicare l'art. 70 I. fall. si fonda anche sull'assunto che gli importi revocabili ex art. 70 I. fall. (rientro) siano sempre inferiori o al massimo uguali, mai superiori, ai conteggi effettuati in base all'art. 67 I. fall., per cui la C.T.U. è inutile



Modello di riferimento 25 della revocatoria delle rimesse



Coordinamento delle norme

- Rientro ex art. 70 I. fall. sempre minore (o al massimo uguale) alla somma delle rimesse revocabili ex art. 67 I. fall.? NO.
- Il regime delle esenzioni del 3° co. dell'art. 67 si applica solo alle rimesse ripristinatorie? NO.

